



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini

in composizione monocratica

in persona di:

D.ssa Alessandra Ferraro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale

contro

[redacted] elettivamente domiciliato c/o il difensore di fiducia, difeso dall'avv.to Piero Ippoliti Martini del Foro di Rimini

Libero- contumace

IMPUTATO

Del reato p.e p. dagli artt. 2 co. 1, 1 bis L. 638 del 11.11.1983 come modificato dagli artt. 1 e 2 D.leg.vo 211 del 24.3.94 per avere, qualità [redacted], omesso di versare le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative al mese di giugno 2004 per euro 79,00, luglio 2004 euro 82,00, agosto 2004 per euro 92,00.

In Rimini nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2004, accertato il 24.01.2006.

\*\*\*

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Davide Ercolani e dell'avv.to Piero Ippoliti Martini

Le parti hanno concluso come segue:

il Pubblico Ministero: chiede l'assoluzione dell'imputato perché gli importi sono inferiori alla soglia delle 100 euro.

Il difensore dell'imputato: chiede emissione di sentenza di non doversi procedere

N. Sent.

N. R.G.

N. N.R.

Comunicata al P.G.

Est.Es.

Scheda

Mod. 3/ S.G.

SENTENZA

in data 13.02.2012

depositata il

19 MAR 2012

perché il fatto non è previsto dalla legge come reato essendo gli importi pari ad euro 79, euro 82 ed euro 92.

### FATTO E DIRITTO

All'esito delle indagini preliminari, con decreto di citazione emesso dal P.M. presso il Tribunale di Rimini il 20 aprile 2009, [REDACTED] veniva tratto a giudizio dinanzi a questo Giudice monocratico per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica, riportato in epigrafe.

All'udienza del 13 febbraio 2012, il difensore munito di procura speciale chiedeva definirsi il processo mediante giudizio abbreviato.

Il giudice ha ammesso il rito richiesto e disposto l'acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero.

Sulle conclusioni delle parti, il Giudice ha pronunciato il dispositivo di sentenza, riservando la motivazione nel termine di novanta giorni.

È stato contestato a [REDACTED] il reato di cui all'art. 2 comma 1 bis L. 11/11/1983 n. 638 per avere, nella qualità di titolare della ditta denominata [REDACTED], ommesso di versare le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relativamente al mese di giugno 2004 per euro 79,00, luglio 2004 per euro 82,00, agosto 2004 per euro 92,00.

Alla stregua degli elementi acquisiti, si deve pervenire all'assoluzione dell'imputato per il reato ascrittogli.

Va chiarito che non si ritiene di condividere le argomentazioni poste sia dal Pubblico Ministero che dal difensore a sostegno della concorde richiesta di assoluzione dell'imputato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Si reputa, infatti, che la condizione di punibilità prevista dall'art. 37 L. n. 689 del 1981 riguardi esclusivamente il reato previsto dalla stessa norma, e cioè l'omessa presentazione delle denunce obbligatorie, e non anche il diverso reato di ommesso versamento dei contributi previsto dall'art. 2 L. n. 638/1983, che si configura a prescindere da quale sia l'importo dei contributi non versati.

Ritiene, tuttavia, questo Giudice che gli elementi probatori a disposizione,

desumibili dagli atti acquisiti, non siano sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli.

Deve osservarsi che l'elemento materiale del reato in questione è costituito dall'omesso versamento all'INPS delle ritenute operate a titolo di contributi previdenziali posti dalla legge a carico dei lavoratori: trattasi di reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro.

Il reato in oggetto si configura per il solo fatto di omettere il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti: quindi, l'imprenditore che opera le ritenute per conto dell'ente previdenziale non può sottrarle all'ente a cui competono, nemmeno per restituirle ai lavoratori.

Deve, poi, osservarsi che secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, cui questo Giudice ritiene di aderire "il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638) non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione. In presenza delle denunce contributive, l'onere di dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in esse rappresentata, incombe sul soggetto che la deduce, sia che si tratti dell'imputato che dell'organo dell'accusa" (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 32848 del 2 settembre 2005, rv. 232393).

In altri termini, "in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale e le busta paga rilasciate ai dipendenti possono essere valutate, in assenza di elementi contrari, come prova piena della effettiva corresponsione delle retribuzioni stesse" (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 26064 del 6/7/2007, rv. 237203).

Il materiale esborso, anche solo in nero della retribuzione, costituendo un presupposto necessario della fattispecie criminosa, deve essere provato dall'accusa

sia con documenti che con testimoni e, all'occorrenza, utilizzando gravi precisi e concordanti elementi indiziari (Cass. 2 settembre 2005 n. 32848).

Orbene, tale prova non può desumersi dalla documentazione in atti, che si esaurisce nella sola contestazione dell'INPS inviata all'imputato con lettera raccomandata, non essendo state prodotte né le denunce contributive, di cui non può verificarsi l'effettiva presentazione da parte del datore di lavoro, né altri atti investigativi, da cui possa desumersi, anche solo in via indiziaria, la prova dell'effettivo esborso delle retribuzioni con riferimento ai mesi di interesse

La riscontrata carenza probatoria sul punto impone pertanto il proscioglimento dell'imputato, con la formula prescritta.

Il complessivo carico di lavoro giustifica il termine per il deposito della motivazione.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 438 e 530 c.p.p.,

assolve [redacted] dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Rimini, 13 febbraio 2012

Il Giudice

